

COMUNE DI BERZO INFERIORE
(Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA
VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
(V.A.S.P.)**

5

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 25/01/2019

Allegato B)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Soggetto gestore
- Art. 3 – Chiusura con cartello
- Art. 4 – Chiusura con barriera
- Art. 5 – Ordinanza di chiusura
- Art. 6 – Pubblico transito
- Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito
- Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito
- Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni
- Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza
- Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti
- Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi
- Art. 13 – Registro permessi
- Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito
- Art. 15 – Limiti di transito
- Art. 16 – Divieto di strascico
- Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito
- Art. 18 – Transito nel Parco dell'Adamello
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Garanzia
- Art. 21 – Competizioni
- Art. 22 – Vigilanza
- Art. 23 – Danni
- Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi
- Art. 25 – Giornata delle strade
- Art. 26 – Accordi con altri Comuni
- Art. 27 – Aggiornamenti del Piano della VASP

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà individuare mediante apposito atto quale soggetto gestore il proprio Consorzio Forestale di appartenenza, comunicando alla Comunità Montana di Valle Camonica tale decisione.

In tal caso, tutte le competenze procedurali attribuite al Comune nell'ambito del presente Regolamento, sono da intendersi delegate al Consorzio Forestale.

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31/08.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n.31 del 05/12/2008, art. 59) e la scritta "ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura- Chiusura per neve e ghiaccio

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve e ghiaccio, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 15 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo ovvero in evidenza sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 19. Qualora inoltre il trasgressore sia in possesso di un'autorizzazione annuale relativa alla categoria D1 ("giornata delle strade") la sanzione amministrativa sarà pari ad un quinto rispetto a quanto previsto dal successivo art. 19.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di massimo 3 veicoli (anche non di proprietà) e, limitatamente alle categorie A1 e A4, consente la conduzione ad un massimo di ulteriori due persone legate da rapporti di parentela o affinità di 1° grado con il titolare.

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (*) di immobili situati nel territorio comunale;
- A2** Soggetti privati non ricompresi nella categoria A1 che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- A4** Proprietario o affittuario di fabbricati di abitazione serviti dalle strade regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso;
- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B4** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art. 25;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

^(*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richiesta e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

☐ Per la categoria d'utenza **“A1”** e **“A4”** il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 12: versamento di € 75;
- validità mesi 1: versamento di € 25;
- validità giorni 7: versamento di € 15;
- validità giorni 1: versamento di € 5.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;

☐ Per la categoria d'utenza **“A2”** il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di **€ 100** e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria;

☐ Per le categorie d'utenza **“B”** il permesso di transito avrà validità di **mesi sei** e sarà **gratuito**;

☐ Per le categorie d'utenza **“C”** il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**;

☐ Per le categorie d'utenza **“D1”** e **“D3”** il permesso di transito avrà validità di **mesi dodici** e sarà **gratuito**;

☐ Per la categoria d'utenza **“D2”** il permesso di transito avrà validità **vitalizia** e sarà **gratuito**”

☐ Per la categoria d'utenza **“E”** non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

☐ Per la categoria d'utenza **“F”** valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 13 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 15 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Prendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1	Massima	
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 16 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello, del Parco Nazionale dello Stelvio, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale;
- d. i mezzi agricoli (trattori, ecc.);
- e. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione ai Comuni interessati da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art. 18 – Transito nel Parco dell'Adamello

Nelle strade o tratti di strada situati nel perimetro del Parco dell'Adamello, si osservano le norme di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco, ed in particolare il comma 2 per le strade situate negli orizzonti superiori del Parco; conseguentemente le categorie di utenti cui può essere rilasciata l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento sono le A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3.

Eventuali altre richieste di accesso motorizzato non ricomprese nelle succitate categorie potranno essere autorizzate previo parere vincolante dell'Ente gestore del Parco dell'Adamello, purché non nell'ambito dell'area di Parco Naturale, come istituito dalla L.R. 23/2003.

Art. 19 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 105,57 a € 316,71, da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 31/08, art. 61; l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

- a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
- b. estrascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. utilizzo dei mezzi motorizzati per fuori strada;
- d. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo alla fauna o danneggiamento della flora;
- f. danno alle colture e strutture agricole o molestie ad animali;

l'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Responsabile Comunale preposto al rilascio, tenuto conto della gravità della violazione e sentito il Sindaco o l'Assessore ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantare alcun diritto.

Art. 20 – Garanzia

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B4 dell'art. 10), il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 21 – Competizioni

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune, previo parere vincolante da parte della Comunità Montana e del Parco dell'Adamello nei rispettivi territori prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a favore del Comune a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e/o Parco dell'Adamello e Comune verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della garanzia prestata.

Art. 22 – Vigilanza

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 23 – Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana). A tale scopo il Comune istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11; la Comunità Montana verserà annualmente al Comune le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 19.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive. Qualora il soggetto gestore della viabilità sia individuato nel Consorzio Forestale, sarà il medesimo a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 25 – Giornata delle strade

Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento ed altre strade montane comunali.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate. Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini nati o residenti nel Comune o proprietari e affittuari di immobili. La partecipazione alle "giornate delle strade" è aperta a chiunque volesse aderire a questa iniziativa.

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, su tutte le strade di cui al presente Regolamento.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura "*...partecipato Sig. in rappresentanza del Sig.*". In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

L'Assessorato competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso l'Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi.

La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l'Amministrazione si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

Art. 26 – Accordi con altri Comuni

Il Comune potrà accordarsi con uno o più Comuni limitrofi al fine di consentire l'accesso gratuito su una o più strade previsto per la categoria D1 a coloro che abbiano partecipato alle Giornate delle Strade nel proprio Comune, in un'ottica di reciprocità di servizio.

Art. 27 – Aggiornamenti del Piano della VASP

- Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione del Comune.
- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08, artt. 43-44, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.
- Le variazioni dell'elenco delle strade (Allegato A) potranno essere approvate dal Comune mediante Deliberazione di Giunta.

AUTORIZZAZIONE N° _____

Spett.le
COMUNE di
25040 BERZO INFERIORE
BS

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

in Via/Piazza _____ al civico n° _____

proprietario/affittuario dell'immobile _____ sito in _____

visto il Regolamento Comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, che accetta integralmente,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali del territorio Comunale di Berzo Inferiore (BS) con i propri veicoli, a tal fine

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito contrassegnata:
- ☐ **A1** Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (*) di immobili e/o fabbricati, situati nel territorio comunale;
- ☐ **A2** Soggetti privati non residenti che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- ☐ **A4** Proprietario o affittuario (*) di fabbricati di abitazione serviti dalle strade regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso;
- ☐ **B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- ☐ **B2** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- ☐ **B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- ☐ **B4** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

- ☐ **C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- ☐ **C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- ☐ **D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui all'art. 25, nel Comune di _____;
- ☐ **D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- ☐ **D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- ☐ **E1** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- ☐ **F1** Fruttori di agriturismi, ristoranti e rifugi;
- ☐ **Limitatamente alle categorie A1 e A4**, legato da rapporto di parentela o affinità di 1° grado (_____) con il titolare, Sig. _____

^(*) nel caso di affittuari di immobili, si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dell'immobile.

• che risulta componente del nucleo familiare del Sig. _____

• che il Sig. _____ ha effettuato per mio conto le giornate delle strade;

PRESO ATTO che la durata massima del permesso è di giorni/mesi _____

CHIEDE che lo stesso abbia durata _____

SI IMPEGNA AD ESPORRE sul proprio veicolo ed in modo visibile l'autorizzazione rilasciata;

SI IMPEGNA prima del ritiro dell'autorizzazione a versare presso la Tesoreria Comunale la somma di € _____ dovuta a titolo di rimborso spese.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI:

Modello 1 _____ 2 _____ 3 _____

Targa 1 _____ 2 _____ 3 _____

Proprietario 1 _____ 2 _____ 3 _____

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Firma

Data _____

		Comune di BERZO INFERIORE (BS) - POLIZIA LOCALE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
AUTORIZZAZIONE			
Per il transito veicoli a motore sulle strade agro-silvo-pastorali ai sensi del Regolamento Comunale vigente in materia			
Categoria	strade:		
Validità dal/al			
Tipo Veicolo 1			
Tipo Veicolo 2			
Tipo Veicolo 3			
Rilasciata a			
Nato/a il			
Data rilascio			
(*) Note			
RINNOVO validità dal/al			

**AUTORIZZAZIONE TRANSITO
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI**

CATEGORIA F

RILASCIATA A _____ il _____
N TARGA _____
VEICOLO _____

PERMESSO N 00000

**AUTORIZZAZIONE VALIDA PER LA
STRADA**

VALIDITA' PER IL GIORNO _____

**CONVALIDA GESTORE
STRUTTURA TURISTICA**
(TIMBRO E DATA)

Elenco sintetico stradale

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 25/01/2019

Codice VASP	NOME	CLASSE TRANSITABILITA'	STATO REALIZZAZIONE
S017017_00017	Pista Forestale Zuvolo - Labòr	IV – Piccoli automezzi	Progettata
S017017_00019	Ponteruoli – Piazzalunga	II – Trattori con rimorchio	Esistente
S017017_00021	Piazzalunga - Labòr	II – Trattori con rimorchio	Progettata
S017017_00024	Lazzaretto	III – Trattori di piccole dimensioni	Esistente
S017017_00027	Ponte della Singla - Ponteruoli	II – Trattori con rimorchio	Esistente
S017017_00028	Ranina - Lazzaretto	IV – Piccoli automezzi	Esistente
S017017_00029	Cascinetto - Labòr	II – Trattori con rimorchio	Esistente
S017017_00030	Lazzaretto – Piazza Merlo	II – Trattori con rimorchio	Esistente
	Stabicò – Coren		Esistente
	Stabicò – Val Bonina di Sopra		Progettata
	Cascinetto – Stabicò		Esistente
	Plagne – Sofrassa – Stablina		Esistente
	Sinchetto – Zuvolo		Esistente
	Zuvolo – Cascinetto		Esistente
	Zuvolo – Piazza Merlo		Esistente
	Salume – Ranina		Esistente
	Ranina – Costaro		Esistente